

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2355 del 14/05/2018
Oggetto	Rilascio di concessione a regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del Fiume Marecchia in Comune di Rimini ad uso orto domestico. Procedimento RN11T0019 ↳ Richiedente: Sig. Morri Giuseppe
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2453 del 14/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici MAGGIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rilascio di concessione a regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del Fiume Marecchia in Comune di Rimini ad uso orto domestico.

Procedimento RN11T0019 – Richiedente: Sig. Morri Giuseppe.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la delega del Direttore Generale di Arpae Dott. Giuseppe Bortone al Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna Dott. Alberto Rebucci ad esercitare le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini in sostituzione temporanea del Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di

occupazione e uso del territorio”;

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini e il PTCP della Provincia di Forlì Cesena;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;
- l'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, “Legge finanziaria regionale” che, in particolare, detta disposizioni sulla quantificazione dell'indennizzo per l'uso abusivo del demanio idrico e sulla riscossione coattiva delle entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

PREMESSO che con istanza registrata al protocollo PGRN/2016/9846 del 28/12/2016 il Sig. Morri Giuseppe (C.F. MRR GPP 49P24 H294Z) ha chiesto la concessione a regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del Fiume Marecchia in Comune di Rimini ad uso orto domestico per una superficie complessiva di circa 141,60 m² catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 73 particella 2064/parte, antistante la particella 510;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 17 del 25/1/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area del demanio idrico interessata non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la scrivente Struttura con nota PGRN/2017/1110 del 06/02/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2595 del 28/08/2017, trasmessa con nota di prot. PC/2017/39381 del 11/9/2017 e registrata in pari data al protocollo Arpae PGRN/2017/8510, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che è stato accertato, come risulta dalla documentazione conservata agli atti di questa Struttura, che l'utilizzo dell'area è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, che l'entità dell'occupazione è di 141,60 m² e che occorre, quindi, procedere al recupero degli indennizzi per l'occupazione dell'area dal 2001 fino ad oggi;
- che con nota del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Rimini della Regione Emilia Romagna di prot. PG/2011/163366 del 06/07/2011 è stato richiesto il pagamento degli

indennizzi pregressi dal 2001 al 31/12/2010 per un importo di €. 1.250,00 calcolati in via provvisoria e salvo congruaggio sulla base del minimo ricognitorio previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004;

- che allegata all'istanza di concessione, il Sig. Morri Giuseppe ha trasmesso l'attestazione del versamento di €. 1.250,00 in favore della Regione Emilia-Romagna effettuato in data 16/11/2016 a titolo di acconto sugli indennizzi per occupazione senza titolo dal 01/01/2001 al 31/12/2016;
- che l'importo definitivo degli indennizzi dal 2001 a tutto il 2016 è stato determinato in €. 2.400,00, comprensivo della maggiorazione del 20% per occupazione senza titolo, quantificati sulla base di quanto previsto dalla L.R. n.7/2004 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 895/2007 e n. 913/2009. Dal suddetto importo va detratto quanto già corrisposto a titolo di acconto dal Sig. Morri Giuseppe e, pertanto, l'importo dovuto a titolo di congruaggio sugli indennizzi 2001-2016 ammonta ad €. 1.150,00;
- che con nota di prot. PGRN/2018/1189 del 08/02/2018 questa Agenzia ha chiesto al Sig. Morri Giuseppe il pagamento del predetto importo di €. 1.150,00 quale congruaggio per gli indennizzi dovuti per il periodo dal 2001 a tutto il 2016;
- che per l'anno 2017 è dovuto il canone di concessione come sotto determinato, senza maggiorazione del 20%, in quanto il periodo di riferimento è successivo alla presentazione della domanda di concessione;
- che il canone di concessione per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 125,13 (euro centoventicinque/13);
- che il canone di concessione per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 126,13 (euro centoventisei/13);
- che il deposito cauzionale ammonta, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, ad €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota prot. PGRN/2018/2961 del 29/3/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2018/4285 del 8/5/2018;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00, eseguito in data 15/11/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 1.150,00 sul conto corrente con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 06/03/2018, quale integrazione per gli indennizzi dal 2001 al 2016;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 251,26 sul conto corrente con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione

Emilia-Romagna, eseguito in data 3/5/2018, quale canone relativo agli anni 2017 e 2018 (€ 125,13 per il 2017 ed € 126,13 per il 2018);

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 250,00 sul conto corrente con coordinate IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 3/5/2018, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, come integrato da quelle contenute nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per un massimo di anni 6;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare Sig. Morri Giuseppe (C.F. MRR GPP 49P24 H294Z), la concessione a regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del Fiume Marecchia in Comune di Rimini ad uso orto domestico per una superficie complessiva di circa 137,31 m² catastalmente individuata al foglio 73 mappale 2064, antistante il mappale 510. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato, parte integrante del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2023;
5. di stabilire il canone annuo in €. 126,13 (euro centoventisei/13). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
8. di stabilire il deposito cauzionale in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), pari ad una annualità del canone annuo, dando atto che è stato versato;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli

artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae;
11. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Alberto Rebucci

(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del sig. Morri Giuseppe (C.F. MRR GPP 49P24 H294Z), in seguito indicata come "Concessionario".

Procedimento RN11T0019.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra dell'alveo storico del Fiume Marecchia in Comune di Rimini ad uso orto domestico per una superficie complessiva di circa 137,31 m² catastalmente individuata al Foglio 73 mappale 2064, antistante il mappale 510. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato, parte integrante del presente atto;

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2023. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di 126,13 (euro centoventisei/13) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
4. L'importo del deposito cauzionale, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) complessivi, versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone;

5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario;

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 7/2004, sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi;

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2595 del 28/8/2017 nella quale è previsto (si riporta integralmente il determinato):

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
3. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

2. *Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti.*
3. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
4. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il picchettamento in loco rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.*
5. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
6. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.*
7. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.